



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.88/2015 DEL 29/09/2015

"Riconoscimento debito fuori bilancio derivante regolarizzazione carte contabili. P.U.: 1)221-222/2015; 2)219-220/2015; 3)274-275-276-277-278-279/2015; 4)525-526-527/2015; 5)550-551-552/2015; 6)623-624-625/2015; 7)636/2015; 8)682-683-684-685-686-687/2015; 9)694-695-696-697-698-699/2015; 10)700-701-702-703-704-705/2015; 11)706-707-708-709-710-711/2015; 12)743-744-745-746/2015."



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dai sottoelencati provvisori di uscita:

- 1) **P.U. 221 e 222 del 16.02.2015** - sentenza n. 93/13 del 10.01.2013 resa dal Tribunale di Lecce nel giudizio "Greco Ottavio Salvatore / R.P." - R.G.E. n.3079/2014 (cont. 256/10/LO);
- 2) **P.U. 219 e 220 del 16.02.2015** - sentenza n. 11720/2011 resa dal Tribunale di Lecce nel giudizio "Carrozzo Dante / R.P." - R.G.E. n.3275/2014 (cont. 1435/10/LO);
- 3) **P.U. 274-275-276-277-278-279 del 03.03.2015** - sentenza n. 450/2010 Tribunale di Taranto - sez. lavoro nel giudizio "De Pace Cosimo / R.P." - R.G.E. n. 6112/2012 (cont. 156/06/LO);
- 4) **P.U. 525-526-527 del 14.04.2015** D.I. n. 862/2013 Tribunale di Taranto - sez. lavoro nel giudizio "Fanuli Leonardo / R.P." - R.G.E. n. 3844/2014 (cont. 952/13/LO);
- 5) **P.U. 550-551-552 del 17.04.2015** D.I. n. 861/2013 Tribunale di Taranto - sez. lavoro nel giudizio "Laterza Ambrogio / R.P." - R.G.E. n. 3843/14 (cont. 995/13/LO);
- 6) **P.U. 623-624-625 del 29.04.2015** D.I. n. 1959/2012 Tribunale di Taranto - sez. lavoro nel giudizio "Aiello Mario /R.P." - R.G.E. n. 6581/2013 (cont. 109/13/LO);
- 7) **P.U. 636 del 11.05.2015** sentenza n.7274/12 Tribunale di Taranto - sez. lavoro nel giudizio "Cagnazzo Bruno /R.P." - R.G.E. n. 3276/14 (cont. 257/10/LO);
- 8) **P.U. 682-683-684-685-686-687 del 21.05.2015** sentenza n. 4823/10 Tribunale di Taranto - sez. lavoro nel giudizio "Tinelli Antonio /R.P." - R.G.E. n. 6107/12 (cont. 164/06/LO);
- 9) **P.U. 694-695-696-697-698-699 del 26.05.2015** sentenza n. 4820/10 Tribunale di Taranto - sez. lavoro nel giudizio "D'Auria Nicola /R.P." - R.G.E. n. 6105/12 (cont. 162/06/LO);
- 10) **P.U. 700-701-702-703-704-705 del 26.05.2015** sentenza n.4824/10 Tribunale di Taranto - sez. lavoro nel giudizio "Gennari Cosimo /R.P." - R.G.E. n. 6108/12;
- 11) **P.U. 706-707-708-709-710-711 del 26.05.2015** sentenza n. 4822/10 Tribunale di Taranto - sez. lavoro nel giudizio "Bucci Angelo /R.P." - R.G.E. n. 6108/12 (cont. 158/06/LO);
- 12) **P.U. 743-744-745-746 del 29.05.2015** D.I. n.945/13 Tribunale di Taranto - sez. lavoro nel giudizio "Mortato Francesco /R.P." - R.G.E. n. 4219/14 (cont. 882/13/LO).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta



come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione agli specifici debiti fuori bilancio di cui al presente disegno di legge si precisa che derivano tutti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria per i quali la tesoreria regionale ha provveduto direttamente al pagamento delle somme in essi statuite prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'ente.

1) P.U. 221 e 222 del 16.02.2015 - sentenza n. 93/13 del 10.01.2013 resa dal Tribunale di Lecce nel giudizio "Greco Ottavio Salvatore / R.P." - R.G.E. n.3079/2014 (cont. 256/10/LO).

-Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, sig. Greco Ottavio Salvatore, appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui del Servizio Demanio e Patrimonio, chiedeva al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il trattamento economico previsto dal ccnl per gli operai agricoli del 10 luglio 2002 per i dipendenti inquadrati, ai sensi dell'art. 28 del medesimo, nell'Area 1^a - Operai Specializzati Super livello a), parametro 178, a decorrere dal gennaio 2009, con conseguente condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive, con i relativi scatti di anzianità, tra quanto previsto e quanto percepito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; nonché al pagamento dell'incremento di produttività previsto dal CIPL del 26.11.1996, a decorrere da marzo 2004, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

- Resisteva la Regione, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.

- Il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, all'esito del giudizio con sentenza n. 93/2013 dichiarava il diritto dell'istante alle differenze retributive spettantegli, a decorrere dal gennaio 2006, secondo il parametro 178 del CIPL del 15.12.2004, e quanto di fatto percepito, con attribuzione dei maggiori importi dovuti a titolo di scatti di anzianità per il riconosciuto trattamento economici, oltre interessi legali; dichiarava, altresì il diritto del ricorrente all'incentivo di produttività, previsto dal CIPL 26.11.1996 a decorrere dal marzo 2004, oltre interessi legali; condannava, pertanto, la Regione al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 6.281,13 per il periodo da marzo 2004 a dicembre 2008, oltre interessi legali dal giorno di maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo. Condannava la Regione a rifondere in favore dell'istante le spese di causa, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Stefanizzo.

- Con relazione prot. 11621 del 09.07.2013 il Servizio Demanio e Patrimonio, esprimeva all'Avvocatura regionale la propria posizione favorevole all'impugnazione della sopra descritta sentenza per una serie di ragioni nella medesima rappresentate.

- Lo scrivente non ha più ricevuto alcuna comunicazione in merito all'auspicato giudizio di appello.

- Con comunicazione inviata via pec del 05.03.2013 (ns prot. 2724 del 05.03.2015), lo scrivente apprendeva per il tramite del Servizio Ragioneria dell'avvenuto pignoramento presso terzi (R.G.E. 3079/2014) e della necessità di rimpinguare il conto corrente regionale presso il Banco di Napoli, terzo pignorato.

2) P.U. 219 e 220 del 16.02.20015 - sentenza n. 11720/2011 resa dal Tribunale di Lecce nel giudizio "Carrozzo Dante / R.P." - R.G.E. n.3275/2014 (cont. 1435/10/LO).



-Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, sig. Carozzo Dante, appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui del Servizio Demanio e Patrimonio, chiedeva al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro il riconoscimento del proprio diritto a percepire, a decorrere dal 1.1.2006 la retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente espletate quale operaio I Area O.T.I., parametro 178, punto 17 del CIPL 15.12.2004, Operaio Specializzato Super e relativi scatti di anzianità, nonché il pagamento dell'incremento di produttività previsto dal CIPL del 26.11.1996, a decorrere da marzo 2004, con la condanna della Regione al pagamento delle somme dovute a tali titoli, quantificate in € 6.281,13, oltre accessori.

- La Regione restava contumace.

- All'esito del giudizio con la sent. 11720/2011 il G.L. di Lecce dichiarava il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione prevista per gli operai specializzati super – par. 178 del contratto provinciale indicato dal ricorrente a decorrere da gennaio 2006 e l'incremento di produttività in esso previsto a far data da marzo 2004; conseguentemente 2008, oltre interessi e rivalutazione, se maggiore, dalla maturazione di ciascun credito al saldo; nonché condannava al pagamento delle spese di lite pari ad € 1.600,00, di cui € 900,00 per onorari, oltre rimborso forfettario (12,50%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Stefanizzo.

3) P.U. 274-275-276-277-278-279 del 03.03.2015 - sentenza n. 450/2010 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “De Pace Cosimo / R.P. – R.G.E. n. 6112/2012 (cnt. 156/06/LO).

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, sig. Cosimo De Pace, appartenuto alla ex Struttura Impianti Irrigui del Servizio Demanio e Patrimonio, chiedeva al Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nella 6^ ovvero 5^ F.F. del CCNL dei Consorzi di Bonifica e il relativo trattamento economico a decorrere dall'aprile del 1990 nonché in via subordinata ad essere inquadrato nella superiore qualifica professionale di impiegato di seconda categoria ovvero di operaio specializzato super dei CCNL dei Lavoratori Agricoli e al conseguente pagamento delle differenze retributive con la medesima decorrenza; con condanna alle spese di lite.

- Si costituiva la Regione ed espletate le prove testi e la CTU contabile, il G.L. accolta parzialmente la domanda dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica di operaio specializzato super, Area 1°, CCNL Agricoli dal 1.4.1990 e condannava la Regione a corrispondere le conseguenti differenze retributive dalla suddetta data e quantificate al 30.11.2005 in € 11.377,36, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge dal dovuto al saldo, condannava altresì al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.920,00, di cui € 1.200,00 per onorari, oltre iva e cap, con distrazione in favore degli avv.ti Nicola Grippa e Pietro Mastrangelo.

4) P.U. 525-526-527 del 14.04.2015 D.I. n. 862/2013 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Fanuli Leonardo / R.P. – R.G.E. n. 3844/2014 (cont. 952/13/LO).

- Con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 862/2013, il sig. Fanuli nel porre in esecuzione la precedente sentenza del Tribunale di Taranto n. 8047 del 11.11.2011, il G.L. ingiungeva alla Regione Puglia di pagare in favore del sig. Fanuli la somma di € 7.501,03, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla scadenza di ciascuna mensilità al soddisfo, nonché di pagare in favore del legale antistatario le spese di lite pari ad € 450,00, oltre accessori di legge.

5) P.U. 550-551-552 del 17.04.2015 D.I. n. 861/2013 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Laterza Ambrogio / R.P.” – R.G.E. n. 3843/14 (cont. 995/13/LO).



- Con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 861/2013, nel porre in esecuzione la precedente sentenza del Tribunale di Taranto n. 1511 del 24.02.2010, il G.L. ingiungeva alla Regione Puglia di pagare in favore del sig. Laterza la somma di € 6.781,28, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla scadenza di ciascuna mensilità al soddisfo, nonché di pagare in favore del legale antistatario le spese di lite pari ad € 450,00, oltre accessori di legge.

6) P.U. 623-624-625 del 29.04.2015 D.I. n. 1959/2012 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Aiello Mario /R.P.” – R.G.E. n. 6581/2013 (cont. 109/13/LO).

- Con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1959/2012, nel porre in esecuzione la precedente sentenza del Tribunale di Taranto n. 451 del 21.01.2010, il G.L. ingiungeva alla Regione Puglia di pagare in favore del sig. Aiello la somma di € 7.032,97, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla scadenza di ciascuna mensilità al soddisfo, nonché di pagare in favore del legale antistatario le spese di lite come da nota spese.

7) P.U. 636 del 11.05.2015 sentenza n.7274/12 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Cagnazzo Bruno /R.P.” – R.G.E. n. 3276/14 (cont. 257/10/LO).

- Con ricorso ex art.414 c.p.c., il sig. Gagnazzo, premesso di essere stato dipendente della Regione dal 1.3.00 al 31.3.2007 data del suo pensionamento, esponeva di aver svolto mansioni di conduttore di impianti irrigui quale operaio I area OTI operaio specializzato super e di aver svolto una serie di altre attività, di aver tuttavia percepito da gennaio 2006 una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante ed uno scatto di anzianità inferiore al dovuto quale specializzato super e da marzo 2004 non gli era più stato erogato l’incentivo di produttività.

- Si costituiva la Regione chiedendo il rigetto del ricorso.

- All’esito dell’istruttoria, il G.L. con sente 7274/2012 disattese le altre domande, gli riconosceva il diritto ad ottenere l’incentivo di produttività di cui al CIPL degli operai agricoli per la Provincia di Lecce dal marzo 2004 con condanna della Regione Puglia al relativo pagamento oltre accessori. Con compensazione spese di lite.

8) P.U. 682-683-684-685-686-687 del 21.05.2015 sentenza n. 4823/10 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Tinelli Antonio /R.P.” – R.G.E. n. 6107/12 (cont. 164/06/LO).

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , il sig. Tinelli chiedeva il riconoscimento della qualifica superiore e conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 01.06.1990..

- Si costituiva la Regione in giudizio e all’esito dell’istruttoria il G.L. accoglieva la domanda dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di operaio specializzato super, Area 1°, CCNL lavoratori agricoli con decorrenza 1.6.90 e per l’effetto condannava la Regione alla corresponsione delle relative differenze retributive dalla suddetta data al 31.10.2005 per un importo di € 13.164,65, oltre accessori sino al soddisfo. Condannava, altresì, l’Amministrazione a rifondere le spese di lite liquidate per € 1.420,00 di cui € 20,00 per spese, € 1.400,00 per diritti d onorari, oltre iva e cap, da distrarsi in favore dei legali anticipatari. Poneva a carico dell’Amministrazione anche le spese di C.T.U..

9) P.U. 694-695-696-697-698-699 del 26.05.2015 sentenza n. 4820/10 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “D’Auria Nicola /R.P.” – R.G.E. n. 6105/12 (cont. 162/06/LO).

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , il sig. D’Auria chiedeva il riconoscimento della qualifica superiore e conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 01.05.1990.

- Si costituiva la Regione in giudizio e all’esito dell’istruttoria il G.L. accoglieva la domanda dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di operaio specializzato super, Area 1°, CCNL lavoratori agricoli con decorrenza 1.5.90 e per l’effetto condannava la Regione alla corresponsione delle relative differenze retributive dalla suddetta data al 31.10.2005 per un importo di € 18.912,60, oltre accessori sino al soddisfo. Condannava, altresì,



l'Amministrazione a rifondere le spese di lite liquidate per € 1.420,00 di cui € 20,00 per spese, € 1.400,00 per diritti d onorari, oltre iva e cap, da distrarsi in favore dei legali anticipatari. Poneva a carico dell'Amministrazione anche le spese di C.T.U..

10) P.U. 700-701-702-703-704-705 del 26.05.2015 sentenza n.4824/10 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Gennari Cosimo /R.P.” – R.G.E. n. 6108/12.

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , il sig. Gennari chiedeva il riconoscimento della qualifica superiore e conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 01.03.1990.

- Si costituiva la Regione in giudizio e all'esito dell'istruttoria il G.L. accoglieva la domanda dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di operaio specializzato super, Area 1°, CCNL lavoratori agricoli con decorrenza 1.5.90 e per l'effetto condannava la Regione alla corresponsione delle relative differenze retributive dalla suddetta data al 31.10.2005 per un importo di € 13.372,74, oltre accessori sino al soddisfo; nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate per € 1.420,00 di cui € 20,00 per spese, € 1.400,00 per diritti d onorari, oltre iva e cap, da distrarsi in favore dei legali anticipatari. Poneva a carico dell'Amministrazione anche le spese di C.T.U..

11) P.U. 706-707-708-709-710-711 del 26.05.2015 sentenza n. 4822/10 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Bucci Angelo /R.P.” – R.G.E. n. 6108/12 (cont. 158/06/LO).

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. Bucci chiedeva il riconoscimento della qualifica superiore e conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 01.03.1990.

- Si costituiva la Regione in giudizio e all'esito dell'istruttoria il G.L. accoglieva la domanda dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di operaio specializzato super, Area 1°, CCNL lavoratori agricoli con decorrenza 1.3.90 e per l'effetto condannava la Regione alla corresponsione delle relative differenze retributive dalla suddetta data al 31.10.2005 per un importo di € 11.208,98 oltre accessori sino al soddisfo; nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate per € 1.420,00 di cui € 20,00 per spese, € 1.400,00 per diritti d onorari, oltre iva e cap, da distrarsi in favore dei legali anticipatari. Poneva a carico dell'Amministrazione anche le spese di C.T.U..

12) P.U. 743-744-745-746 del 29.05.2015 D.I. n.945/13 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Mortato Francesco /R.P.” – R.G.E. n. 4219/14 (cont. 882/13/LO).

- Con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 945/2013, nel porre in esecuzione la precedente sentenza del Tribunale di Taranto n. 3822 del 06.05.2011, il G.L. ingiungeva alla Regione Puglia di pagare in favore del sig. Mortato la somma di € 71.264,28, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla scadenza di ciascuna mensilità al soddisfo, nonché di pagare in favore del legale antistatario le spese di lite come da nota spese.


- All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di **€ 275.989,73=** a titolo di sospesi di tesoreria.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, per la sorte capitale pari ad € 242.781,06 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, in aumento sul capitolo n. 131091 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso*' UPB 6.4.1. e contestuale variazione in diminuzione sul pertinente cap. 1110097 '*Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (L.R. n. 17/2005 art. 4 – L.R. 28/2001 art. 82 bis)*' del bilancio regionale; per le spese legali pari ad € 33.208,67 si provvede attraverso imputazione al pertinente capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 '*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*'.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione del Servizio Demanio e Patrimonio.


La Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Controlli e Affari Legali

Dott.ssa Anna De Domizio




Il Dirigente del Servizio

Ing. Giovanni Vitofrancesco



L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



g



Legge Regionale _____ 2015, n. _____
 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
 dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

“Sono riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dai seguenti Provvisori di Uscita di cui all'esecuzione dei seguenti titoli per un ammontare complessivo di **€ 275.989,73**:

- 1) **P.U. 221 e 222 del 16.02.2015** - sentenza n. 93/13 del 10.01.2013 resa dal Tribunale di Lecce nel giudizio “Greco Ottavio Salvatore / R.P.” – R.G.E. n.3079/2014 per l'importo di € 3.352,21 a titolo di spese legali (cont. 256/10/LO);
- 2) **P.U. 219 e 220 del 16.02.2015** - sentenza n. 11720/2011 resa dal Tribunale di Lecce nel giudizio “Greco Ottavio Salvatore / R.P.” - R.G.E. n.3275/2014 per l'importo di € 9.100,97;
- 3) **P.U. 274-275-276-277-278-279 del 03.03.2015** - sentenza n. 450/2010 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “De Pace Cosimo / R.P. – R.G.E. n. 6112/2012 per l'importo di € 9.212,60 (di cui € 8.217,10 per sorte capitale ed € 995,50 per spese legali);
- 4) **P.U. 525-526-527 del 14.04.2015** sentenza n. 862/2013 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Fanuli Leonardo / R.P. – R.G.E. n. 3844/2014 per l'importo di € 12.329,31 (di cui 9.358,54 per sorte capitale e € 2.970,77 per spese legali);
- 5) **P.U. 550-551-552 del 17.04.2015** sentenza n. 861/2013 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Laterza Ambrogio / R.P.” –R.G.E. n. 3843/14 per l'importo di € 11.401,57 (di cui € 8.430,80 per sorte capitale e € 2.970,77 per spese legali);
- 6) **P.U. 623-624-625 del 29.04.2015** sentenza n. 1959/2012 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Aiello Mario /R.P.” – R.G.E. n. 6581/2013 per l'importo di € 10.573,15 (di cui € 9.375,07 per sorte capitale e € 1.198,08 per spese legali);
- 7) **P.U. 636 del 11.05.2015** sentenza n.7274/12 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Cagnazzo Bruno /R.P.” – R.G.E. n. 3276/14 per l'importo di € 3.149,56;
- 8) **P.U. 682-683-684-685-686-687 del 21.05.2015** sentenza n. 4823/10 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Tinelli Antonio /R.P.” – R.G.E. n. 6107/12 per l'importo di € 27.530,30 (di cui € 23.807,40 per sorte capitale e € 3.722,90 per spese legali);
- 9) **P.U. 694-695-696-697-698-699 del 26.05.2015** sentenza n. 4820/10 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “D'Auria Nicola /R.P.” – R.G.E. n. 6105/12 per l'importo di € 43.157,83 (di cui € 39.434,93 per sorte capitale e € 3.722,90 per spese legali);
- 10) **P.U. 700-701-702-703-704-705 del 26.05.2015** sentenza n.4824/10 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Gennari Cosimo /R.P.” – R.G.E. n. 6108/12 per l'importo di € 29.804,33 (di cui € 26.081,43 per sorte capitale e € 3.722,90 per spese legali);
- 11) **P.U. 706-707-708-709-710-711 del 26.05.2015** sentenza n. 4820/10 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Bucci Angelo /R.P.” – R.G.E. n. 6108/12 per l'importo di € 24.467,07 (di cui € 20.744,17 per sorte capitale e € 3.722,90 per spese legali);



- 9.
- 12) P.U. 743-744-745-746 del 29.05.2015 sentenza n.945/13 Tribunale di Taranto – sez. lavoro nel giudizio “Mortato Francesco /R.P.” – R.G.E. n. 4219/14 per l’importo di € 91.910,83 (di cui € 85.081,09 per sorte capitale e € 6.829,74 per spese legali).

Art. 2

(Norma finanziaria e variazione al bilancio di previsione 2015)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede mediante variazione in diminuzione al pertinente cap. 1110097 “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (L.R. n. 17/2005 art. 4 – L.R. 28/2001 art. 82 bis)” del bilancio regionale, per la sorte capitale pari ad € 242.781,06 e contestuale variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, in aumento sul capitolo n. 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso’ UPB 6.4.1. gk

Le ulteriori somme dovute a titolo di spese e competenze legali sono finanziate con imputazione al pertinente capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 ‘Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali’ per l’importo di € 33.208,67.”

